

N. R.G. 16/2021

**REPUBBLICA ITALIANA****TRIBUNALE di MODENA**

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

**PAOLO RINALDI**

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. GABRIELE VACCARI

**RICORRENTE**

esaminata la domanda di apertura della procedura di sovraindebitamento depositata dal ricorrente sopra indicato in data 13-12-2021 e successiva integrazione del 21-12-2021 ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. Francesco Pozzi

rilevato che sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012:

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti,

rilevato che la proposta depositata è stata formulata in via alternativa come piano del consumatore o di liquidazione del patrimonio ma come correttamente evidenziato dall'OCC nominato nella sua relazione dott. POZZI non sussistono i presupposti per l'accesso alla procedura del consumatore in quanto occorre avere riguardo alla natura e tipologia dell'indebitamento ed il debitore può essere qualificato consumatore solo nel caso in cui le obbligazioni assunte sia estranea ad attività di natura imprenditoriale o professionale svolta;

nel caso in esame il Rinaldi ha assunto obbligazioni che hanno determinato la sua situazione di indebitamento nell'esercizio di attività di impresa per cui lo stesso può avere accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio che nel caso specifico è costituito da alcuni beni mobili così come specificati nella proposta, oltre che da una quota dello stipendio relativo alla attività di dipendente dallo stesso svolta a fronte di un indebitamento verso agenzia delle entrate ed istituti di credito in relazione a prestiti dallo stesso contratti nella prospettiva di far fronte agli impegni assunti, non essendo pertanto ravvisabile un ricorso al credito non proporzionale alle sue capacità patrimoniali all'epoca dei fatti ;

ritenuto che pertanto può darsi accesso alla procedura di liquidazione dei beni nel quale risultano ricompresi i veicoli ed i beni mobili di rilevanza economica , esclusi i beni impignorabili, oltre ad una quota dello stipendio di € 200,00 mensili da versare per tutta la durata della procedura per far fronte alle obbligazioni assunte;

**P.Q.M.**

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **PAOLO RINALDI**

nomina

quale liquidatore il dott. FRANCESCO POZZI

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito INTERNET del Tribunale ;

dichiara

compresi nella liquidazione tutti i beni del debitore fatta eccezione per i beni impignorabili, oltre alla somma necessaria al ricorrente per il proprio mantenimento quantificata in € 1.100,00 mensili , con versamento in favore della procedura di € 200,00 mensili, oltre a eventuali sopravvenienze pervenute o maturate nel corso della procedura;

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte del ricorrente pari a € 1000,00;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,

manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente.

Modena, 22-12-2021

Il Presidente

*Emilia Salvatore*

